

# COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

## CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Rep. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL D.LGS 15 GIUGNO 2015 n. 81 PER L’UFFICIO DI PIANO DEL PLUS21

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di novembre, in Settimo San Pietro tramite scrittura privata nelle forme e nei modi di cui al comma 11 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii

#### TRA

- 1) **Vincenzo Di Dino**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Commissario ad acta del Plus 21, domiciliato per la carica presso la sede comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;
- 2) **Andrea Alberico Malacrida**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore delegato e Presidente del CdA della società ADECCO ITALIA SPA, con sede in Milano, via Tolmezzo, n. 5. domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene, agisce e stipula per conto della medesima società (di seguito denominata Agenzia);

#### PREMESSO CHE

–con determinazione del Commissario ad acta del Plus 21 n 1543 del 30.10.2020 è stata indetta la procedura mediante trattativa diretta -RDO sul portale della Regione Sardegna –Sardegna CAT per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a T.D. per n. 7 settimane, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

– Che la Agenzia ha formulato un offerta con un moltiplicatore da applicare al costo orario pari a 1,15 (uno/quindici);

- Che d'ufficio sono state verificate la veridicità delle dichiarazioni rese;
- Che con determinazione n. 1596 del 17.11.2020 si approva la trattativa diretta sul portale Sardegna CAT rfq\_363445 alla Agenzia per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in seguito alla necessità temporanea di reperire figure professionali, come da procedura di cottimo summenzionata che qui si intende integralmente richiamata, per fare fronte ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo riferibili all'ordinaria attività dell'Ente, ai sensi dell'art. 20 comma 4, del D. Lgs. 10 settembre 2003 n.276 che, per le suddette ragioni, ammette il ricorso a detto istituto;
- che l'Agenzia dichiara che quanto risulta dal presente contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire;
- che il contenuto del presente contratto è integrato dalla proposta contenuta nell'offerta Economica presentate dall'Agenzia.
- Che l'Agenzia a garanzia degli impegni assunti, ha regolarmente costituito garanzia fideiussoria di euro 1.691,60 diconsi (euro milleseicentonovantuno/60), e concede ampia facoltà all'Ente di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, previa conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale presente atto, convengono e stipulano quanto espresso:

1. Oggetto del presente contratto è la somministrazione di lavoro a tempo determinato relativamente a Somministrati da inserire presso l'Ente, inquadrati nel CCNL Regioni ed Autonomie Locali, nonché, in caso di necessità, in altri casi e mansioni eventualmente definite dall'Ente. Le condizioni specifiche saranno recate su appositi contratti di somministrazione redatti secondo il D.Lgs. 276/03 e s.m.i.

da sottoscrivere tra le parti, la cui durata sarà variabile a seconda delle effettive esigenze di volta in volta definite e comunque comprese entro la durata del presente accordo; qualora e dove il contenuto differisse dal presente accordo, farà fede quest'ultimo, fatte salve le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

2. Il valore del presente contratto è determinato sul costo del servizio (margine di agenzia) stimabile nella somma complessiva di € 16.916,02 (euro sedicimilanovecentosedici/02) IVA esclusa.

3. L'esecuzione del Servizio è soggetta all'osservanza piena ed incondizionata di tutti i patti, condizioni e norme, dedotti e risultanti, nel loro complesso, dalla lettera d'invito e dal Patto d'integrità, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, benché non materialmente allegati, e dal presente contratto;

4. Il presente contratto avrà la durata n. 7 settimane consecutive decorrenti dalla data della presente stipula sino al 31 dicembre 2020. Alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto. Non è prevista l'opzione di proroga tecnica dopo il termine naturale di scadenza.

5. Il trattamento economico e normativo dovuto dall'Agenzia ai lavoratori somministrati dovrà essere corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi i miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali territoriali e future.

6. L'Ente si obbliga a corrispondere all'impresa somministratrice esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate dai Somministrati in corso di missione, oltre eventuali maggiorazioni se spettanti e/o ore supplementari e straordinarie se e quando previste ed autorizzate. In caso di aumenti del CCNL, le tariffe di fatturazione saranno riproporzionate in quanto strettamente derivante dall'aumento retributivo stesso, nulla mutando quanto al margine dell'Agenzia proposto che si assume percentualmente fisso, come da offerta.

7. L’Agenzia presenterà, in relazione alla prestazione del servizio e a cadenza mensile, le fatture relative a ciascun singolo contratto di somministrazione. Queste dovranno essere trasmesse tramite SDI in formato elettronico al codice IPA: UFGX11, con indicazione delle ore prestate da ogni singolo lavoratore e il corrispondente prezzo unitario, nonché dell’imponibile previdenziale per ciascun operatore e per ciascuna mensilità. La fattura dovrà riportare il CIG e il numero identificativo della trattativa diretta espletata su SardegnaCat. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 30 giorni dalla data di accettazione della stessa.

L’Agenzia si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta, all’Ente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

8. L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile.

9. Con riferimento alle interferenze di cui all’art. 26 – comma 3 – del D. Lgs. 81/2008, si rilevano costi per la sicurezza pari a zero. Non è stato necessario redigere, tra i documenti a corredo del contratto, il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI), di cui all’art. 26 – comma 3 – del D.Lgs. 81/2008, in quanto, ai sensi del comma 3 bis dello stesso articolo, l’obbligo di predisposizione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale.

10. L’aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dall’Amministrazione nello svolgimento del servizio stesso e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 2016/679. Il Commissario ad acta del Plus21, in qualità di “Titolare del trattamento” dei dati personali, designa il Rappresentante Legale della ditta quale Responsabile del trattamento dei dati

personali relativi all'attività oggetto dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

**11.** Resta escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l'Amministrazione e le persone impiegate per la realizzazione del Servizio. La ditta si obbliga, nell'esecuzione del servizio, all'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare all'applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio suddetto. La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e retributivi del personale addetto sono a carico dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione potrà richiedere periodicamente, con apposita comunicazione, copia dei documenti comprovanti il rispetto dei suddetti obblighi. Tali obblighi vincolano l'impresa anche se questa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

**12.** L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**13.** L'Aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.

62/2013, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Settimo San Pietro.

**14.** Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di comportamento del Comune di Settimo San Pietro, l'aggiudicatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, il Responsabile dell'Area disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Amministrazione il diritto al risarcimento dei danni.

**15.** Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto stipulato mediante scrittura privata a seguito di procedura di trattativa diretta, assoggettato ad IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/86 n.131; In tal caso sono a carico dell'Agenzia tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, quali quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria.

**16.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010:

a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;

b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

**17.** Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

**18.** L'Agenzia non può subappaltare, anche parzialmente, il presente contratto, sotto pena di risoluzione dello stesso.

**19.** Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Cagliari.

**20.** Per quanto non risulta espressamente contemplato nel presente contratto si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al Decreto legislativo n. 276 del 2003 e smi, nonché al C.C.N.L. ed al Codice Civile.

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità dell'art.1 comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Il Commissario ad acta del Plus 21

Vincenzo Di Dino

Per Adecco Italia S.p.A.

Andrea Alberico Malacrida

Firmato digitalmente da: MALACRIDA ANDREA ALBERICO  
Data: 17/11/2020 12:06:32

